

ASTRID - Fondazione Italianieuropei - Fondazione La Malfa

Gruppo di studio

“Il governo della globalizzazione”

La lotta per il diritto, globale

di *Mauro Bussani*

0. Quali che siano le ragioni che supportano la fenomenologia della globalizzazione, e quale che sia la effettiva portata da riconoscersi a quest’ultima, le élites politiche, intellettuali, e soprattutto economiche, del mondo occidentalizzato esprimono una crescente ed impetuosa domanda di ordine per il traffico giuridico internazionale¹. Costante è la pressione per un diritto ‘globalizzato’, attributo che, va da sé, finisce per essere quasi sempre sinonimo di ‘occidentale’² – non fosse altro perché nei consessi in cui quel diritto si fa, la borsa degli attrezzi la porta il tecnocrate dell’ovest.

Per l’essenza tali istanze si sono tradotte, su di un versante, in richieste: di organizzazioni (ed interventi militari) capaci d’imporsi in ogni parte del pianeta; di creazione o rafforzamento di ‘Corti di Giustizia’ o ‘Tribunali Penali’ internazionali – salvo sempre il ritorno al ‘jungle law’ quando si tratta di modellare queste istituzioni sui desiderata dello Stato più forte -; di un’enfaticizzazione della dottrina dei diritti umani (spesso cieca al cospetto delle ragioni della diversità culturali, ma ben) in grado di supportare le ragioni di quelle organizzazioni, di quegli interventi, di quelle istituzioni.

Su di un altro versante, più strettamente intrecciato agli interessi business-driven, la domanda di diritto globalizzato si volge, soprattutto, al conseguimento di armonizzazioni, uniformazioni, unificazioni e, così, ottiene l’istituzione di organismi come la WTO; guarda ad altri organismi esistenti (l’OECD, la EBRD) come a fonti di autorevolezza e (perciò) di indicazioni da catalogare come vincolanti; mira a modellare

¹ “[T]he world is witnessing a move to law”: così, icasticamente – sia pur tradendo scarsa familiarità con le scienze storiche e comparatistiche - J. Goldstein, M. Kahler, R.O. Keohane, A.-M. Slaughter, Introduction: Legalization and World Politics, in 54(3) International Organization 2000, p. 385

² E multis, W. Menski, Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa, 2a ed., Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006, passim, spec. 38 ss.

in chiave di rules-supplier il ruolo originariamente altro di istituzioni come l'IMF o la World Bank; ambisce a presidiare gli snodi cruciali dei traffici con nuove autorità sovranazionali, incaricate di gestire, e giudicare, i conflitti che sorgono nelle maglie dell'ordinamento globale.³

Mentre si confina nella zona grigia delle iniziative 'a bassa intensità giuridica' le grandi battaglie a favore della salute e contro la povertà del mondo, e delle generazioni a venire⁴, quelle che attengono alla regolamentazione dei commerci sono domande di diritto con le quali si esprime un bisogno fermo di autorità - bisogno e autorità che, beninteso, non sono isomorfi, perché frutto delle articolate, e variabili aggregazioni d'interessi. Siamo insomma di fronte ad una domanda di diritto che s'incardina sulla proposta di uno scambio: libertà, protezione e sicurezza dell'attività economica, contro ubbidienza e soggezione planetaria alle regole date.

1. Si tratta di fenomeni, tutti quelli appena richiamati, che per loro stessa natura segnano un ampliamento del ricorso agli strumentari propri al diritto 'di controllo', fra 'diseguali'. Il punto vale però l'attenzione, sotto diversi angoli visuali.

Quello che si vuole esaminare qui, perché fra i più rilevanti, nasce dalla constatazione che il c.d. diritto globale opera nelle diverse arene con lessico ed impalcature istituzionali di matrice occidentale, ma senza che i suoi artefici ed i suoi attori siano sottoposti ai controlli ed alle sanzioni, istituzionali e politiche, che caratterizzano la produzione, l'esecuzione e l'amministrazione del diritto in Occidente⁵. Il che avviene depotenziando il principio di pari opportunità di accesso alla giustizia, nonché quello di un due process garante di equilibrio ed uguaglianza per le prerogative a disposizione di chi del diritto globale reclama l'applicazione⁶, e così enfatizzando le disparità di collocazione, gli squilibri nel potere, economico e politico, proprio ai diversi attori⁷.

³ Secondo il 'Project on Int'l Courts and Tribunals' (www.pict-pecti.org), gli organismi int'li deputati alla risoluzione delle controversie sarebbero circa 125. Le corti vengono identificate sulla base di 5 criteri: stabilità; indipendenza dei membri; competenza a giudicare controversie fra due o più parti, una delle quali sia uno Stato; predeterminazione di norme processuali; obbligatorietà delle decisioni.

⁴ Per un quadro dei problemi sul tappeto, e multis, J. D. Sachs, *Common Wealth. Economics for a Crowded Planet*, New York: The Penguin Press, 2008, 291 ss.

⁵ In luogo di tanti, B.S. Chimni, *International Institutions Today: An Imperial Global State in the Making*, 15 E.J.I.L. 2004, 1, 21 ss., 34 ss.

⁶ Si v., in generale, D.Z. Cass, *The Constitutionalization of the World Trade Organization: Legitimacy, Democracy, and Community in the International Trading Systems*, Oxford, OUP, 2005, 25-26, 48-52, 242-243; S.Z. Cass, *The "Constitutionalization" of International Trade Law: Judicial Norm-Generation as the Engine of Constitutional Development in International Trade*, in *Eur. J. Int'l L.*, 12, 2001, 1, 39 ss.;

E' questa una linea di frattura, fra i valori fondanti la tradizione giuridica occidentale, al cui interno germinano gran parte degli attori globali, ed il diritto che quegli stessi attori producono⁸, che merita di essere approfondita, al fine minimo di comprendere il suo concreto modus operandi nelle arene globali e liberare per tal via il campo da astratti ed inaccorti pregiudizi, di qualsiasi segno.

Gli esempi utili in questa prospettiva possono essere tratti dal regime giuridico del commercio.

Il primo riguarda il c.d. dumping sociale.

Il secondo concerne il Government Procurement Agreement della WTO.

Il terzo ha tratto alle modalità con cui viene garantito l'enforcement (formale/informale) del diritto 'globale'.

2. Le conclusioni richiamano le necessità:

a) che il nostro Occidente recuperi consapevolezza dei rischi, e dei costi, connessi al protrarsi dello status quo, e persegua soluzioni in grado conservarci nel medio e lungo periodo una leadership che risulterà tanto più salda, quanto più sarà frutto di politiche di regolazione inclusive di chi oggi appare solo un pericolo, od un questuante;

b) che si considerino i rischi – già affioranti nelle tensioni attuali - di una neo- o ri-regionalizzazione delle regolazioni, un esito foriero, oltre che della perdita di gran parte dei benefici del libero commercio, dell'innalzarsi per gli attori occidentali dei costi di negoziazione e mantenimento dell'odierna leadership, sui diversi tavoli su cui si fabbricano le regole del gioco, giuridiche ed economiche;

B.-O. Bryde, *Konstitutionalisierung des Völkerrechts und Internationalisierung des Verfassungsrechts*, in *42 Der Staat* 2003, 61 ss.; Ch. Joerges, "Constitutionalism in Postnational Constellations: Contrasting Social Regulation in the EU and in the WTO", in Ch. Joerges e E.-U. Petersmann, *Constitutionalism, Multilevel Trade Governance and Social Regulation*, Oxford: Hart 2006, 491 ss.

⁷ E.g., R. Grant e R. Keohane, *Accountability and Abuses of Power in World Politics*, 99 *Am Pol. Sci. Rev.* 29, 41 s. (2005); M. D'Alberty, *Poteri pubblici, mercati e globalizzazione*, Bologna: il Mulino, 2008, 149; M. Goodhart, *Democracy as Human Rights: Freedom and Equality in the Age of Globalization*, New York, Routledge, 2005, 195 ss., 204 ss.; P. Sands, *Lawless World: America and the Making and Breaking of Global Rules from FDR's Atlantic Charter to George W. Bush's Illegal War*, New York-London: Viking Penguin, 2005. 95 ss.

⁸ "[M]ost citizens greatly underestimate the extent to which most nations' shipping laws are written at IMO in London, air safety laws at the ICAO in Montreal, food standards at the FAO in Rome, intellectual property laws in Geneva at the WTO/WIPO, banking laws by the G-10 in Basle, chemical regulations by the OECD in Paris, nuclear safety standards by IAEA in Vienna, telecommunication laws by the ITU in Geneva and motor vehicle standards by the ECE in Geneva": K. Braithwaite e P. Drahos, *Global Business Regulation*, Cambridge, UK: CUP, 2000, 488.

c) che l'Europa sfrutti il vantaggio competitivo offertole dal proprio soft power per farsi elemento trainante di queste riforme, guadagnando così nuova centralità, nel farsi delle regole globali e sugli scacchieri in cui esse operano:

d) che le nostre (occidentali) politiche domestiche si attrezzino a fornire risposte proattive agli attuali e futuri scenari, sia nella fase ascendente del loro raggio d'azione (dallo Stato alle organizzazioni internazionali di riferimento), sia nella fase discendente verso le proprie comunità, non goffamente pretendendo standard di salvaguardia dei lavoratori altrui, invece che migliorare le regole protettive dei propri lavoratori, ed investendo poi nel capitale umano che, sul lato dell'offerta come su quello della domanda, è necessario per mantenere da noi la 'testa' dei processi produttivi – inclusa la produzione di classi dirigenti che non si limitino (nelle ipotesi migliori) ad essere dei sofisticati glossatori di decisioni e paradigmi altrui.